

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0006813

Roma, 20 maggio 2013

OGGETTO: Attività ricettive turistico - D.M. 16 marzo 2012 - Installazione impianto rivelazione ed allarme incendio. Quesito.

In riferimento al quesito pervenuto con nota a margine indicata, si concorda con le indicazioni fornite da codesta Direzione, rappresentando che le stesse costituiscono l'esatta lettura delle disposizioni contenute nel D.M. 16 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale VVF di Sondrio riguardante l'installazione di impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi nelle attività turistico alberghiere ai fini dell'ammissione al piano straordinario di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 16/03/2012.

Il DM 16/03/2012 subordina l'ammissione al piano straordinario alla sussistenza di una serie di requisiti, tra cui quello previsto al punto 12 del DM 09/04/1994 (impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi), precisando che tale requisito è richiesto per le sole strutture ricettive per le quali il DM 09/04/1994, così come integrato e modificato dal DM 06/10/2003, ne prevede l'obbligo. Si ritiene pertanto che l'installazione dell'impianto di rivelazione e allarme incendio sia necessaria, ai fini dell'ammissione al piano, in tutti i casi previsti dai decreti citati e dunque non solo nello specifico caso previsto dall'art. 12.1.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

**Parere del Comando**

Nel trasmettere l'allegato quesito relativo all'oggetto, pervenuto a questo Ufficio in data 22.03.2013 a firma del P.I. XXXX YYYY, si comunica che questo Comando, premesso che:

- l'art. 5 – comma 1 - del D.M. 16.3.2012 richiede, ai fini dell'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, che le strutture ricettive, tra i vari requisiti, devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti al punto 12 del titolo secondo ed in particolare “12, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo”;
- il comma 2 dell'art. 5 prevede che “il requisito di sicurezza antincendio previsto al punto 12 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, di cui al precedente comma 1, è richiesto, ai fini dell'ammissione al piano, per le sole strutture ricettive per le quali i decreti medesimi ne prevedono l'obbligo”;
- il D.M. 6.10.2003 non ha apportato alcuna modifica al predetto punto 12 del titolo II dell'allegato al D.M. 9.4.1994;
- il predetto punto 12 riporta: “Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.”

è del parere che il predetto impianto di rivelazione ed allarme incendio, a servizio dei locali deposito, sia uno dei requisiti di sicurezza richiesti dal D.M. 16.03.2012 ai fini dell'ammissione delle strutture ricettive al piano straordinario di adeguamento antincendio.

Nel rappresentare che il presente quesito riveste carattere d'urgenza, essendo lo stesso propedeutico, per l'evasione di un procedimento in essere, questo Comando rimane in attesa del superiore parere di codesta Direzione.

**Quesito del tecnico**

Premessa

Il D.M. 9.4.94 nella Parte seconda del Titolo II, prevede l'installazione di impianti di rivelazione ed allarme incendio nei casi individuati nei punti:

- 19.3 (qualora venga superata la superficie di compartimentazione di 4000 m<sup>2</sup> su più piani);
- 19.4 (installazione nelle aree comuni al servizio del pubblico poste a quota compresa fra -7.50 e -10.00 m.);
- 19.5 (installazione nelle camere degli ospiti e nei corridoi a loro servizio, quando sulle stesse non sono installate porte RE);
- 19.6 (per il comando, facoltativo, dell'apertura dei lucernari posti sulla sommità dei vani scala);
- 20.4.1 (per incrementare di 5 e 10 m la percorribilità dei corridoi ciechi);
- 20.4.2 (installazione in tutta l'attività qualora, in un edificio servito da una sola scala, siano necessari 20 o 25 m per raggiungerla inoltre, per edifici fino a tre piani fuori terra, qualora l'unica scala non sia neanche protetta, ecc);
- 20.5 (installazione in tutta l'attività in presenza di vie di uscite ad uso promiscuo);
- 21.1 (installazione nei locali di cui al punto 8.1.1 e 8.1.2 - 8.2.2.2 - 8.2.2.3 - 12.1 in corrispondenza di questo punto si verifica una ridondanza prescrittiva in quanto si richiama nuovamente ed unicamente il precedente punto 8.1 relativo ai locali adibiti a deposito tralasciando il punto 8.2 relativo ai servizi tecnologici).

Il D.M. 6 ottobre 2003, pure nominato nel D.M. 16,32012, prevede l'installazione dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio, nei seguenti ulteriori casi:

Allegato A (misure alternative a quelle indicate nel D.M. 9.4.94)

- punto 19 - comma 1 (installazione dell'impianto per sopperire alla carenza di resistenza al fuoco delle strutture portanti);
- punto 19 - comma 2 (installazione per sopperire all'eccesso di presenza di materiali combustibili nei passaggi in genere e negli altri locali);
- punto 20 - comma 1 (installazione per aumentare la capacità di deflusso a non più di 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra, ecc.);
- punto 20 - comma 3 (installazione per consentire l'uso di una sola scala in edifici di altezza fino a 24 m. e con più di 6 piani fuori terra);
- punto 21 - comma 1 (installazione nei locali contenenti gruppi frigoriferi ove non è possibile raggiungere 1/20 di areazione),

Allegato B (integrazione alle misure di sicurezza indicate nel D.M. 9.4.94)

- punto 20 - comma 7 (installazione qualora, nell'atrio di ingresso, la distanza fra sbarco della scala e uscita arrivi fino a 25 m).

Tutto quanto ciò premesso e stante quanto riportato dal comma 2 dell'art.5 del D.M. 16.3.2012 nel quale si è ritenuto necessario dover precisare che l'applicazione del punto 12 è richiesta solo per le strutture per le quali i decreti di cui alle premesse ne prevedono l'obbligo, si chiede cortesemente di conoscere quali siano fra quelli prima elencati, gli impianti di rivelazione ed allarme incendio non ritenuti obbligatori per le strutture ricettive che hanno chiesto di accedere al piano di proroga e la cui installazione può essere completata entro il 31.12.2013.

Ringrazio per l'attenzione